Titolo

Regolarità del tesseramento del calciatore proveniente da Federazione estera – Sanzioni -Violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari - Tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Decreto di cittadinanza italiana per via amministrativa – Annullamento del decreto di cittadinanz

Descrizione

L'art. 40 *quinquies* NOIF comma 1 n. 1 NOIF (Il tesseramento dei calciatori stranier*per le società della Divisione Nazionale* Calcio a Cinque): stabilisce che *"Le società della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale: di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia (…..).*

Il terzo comma 3, del medesimo articolo, dispone che: "*I giocatori / giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia anche se provenienti da Federazioni estere, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità".* La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari è data dal possesso del certificato di cittadinanza e del certificato di residenza.

Il giocatore dilettante italiano proveniente da Federazione estera, in possesso dei requisiti sopra indicati viene quindi inserito nella *distinta* presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara (art. 61 NOIF) con la dicitura 3F ovvero giocatori di cittadinanza italiana o giocatori stranieri nati all'estero ma in possesso della cittadinanza italiana ed equiparati ai calciatori italiani.

Le dichiarazioni mendaci inserite nella distinta di gara, violano l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva - che dispone al primo comma, la perdita della gara della società ritenuta responsabile di fatti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara ed al quarto comma, la penalizzazione di un punto. Dette dichiarazioni errate o mendaci, violano inoltre l'art, 32, comma 2 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto assorbente ai fini del decidere, in merito alla validità del tesseramento del calciatore extracomunitario, il fatto che dal certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Padova, il calciatore risultava residente in Padova alla data del 16 ottobre 2024, senza soluzione di continuità dal 20 maggio 2022 ma anche in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2024, che dichiarando in favore del calciatore extracomunitario, la sussistenza della cittadinanza *jure sanguinis*, ha di fatto superato, rendendolo inefficace, ogni provvedimento contrario. D'altro canto, il Tribunale Federale, in ragione della complessità della vicenda in esame, caratterizzata dall'intermedio provvedimento amministrativo di revoca della cittadinanza italiana e della residenza, emesso in ottemperanza della nota sentenza penale di condanna, ha ritenuto obbligatoria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti "*disciplinari*" relativi alla presunta omessa comunicazione della variazione di *status*).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

65/TFN/2024-2025/A

Presidente

Tornatore

Relatore

Crocè

Riferimenti normativi

art. 89 comma 1, lett.b, CGS; art. 10, comma 4, CGS; art .32 comma 2,CGS; art.40 quinquies, Noif ; legge n.91/1992 (nuove norme sulla cittadinanza); art.89, comma 7, CGS.

Provvedimenti

Tribunale Federale nazionale

Sezione Tesseramenti – DECISIONE N. 6/TFN del 17.12.2024 - (Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 - Reg. Prot. 6/TFN-ST)